

A.C. 1752

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19

“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 e pubblicato in G.U. il 2 marzo 2024 [d.l. n. 19/2024](#) recante alcune **disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR**.

Il d.l. è **in vigore dal 2 marzo 2024**.

Il disegno di legge di conversione è stato incardinato in [V Commissione Bilancio della Camera dei deputati – A.C. 1752](#).

A seguito del **negoziato con la Commissione europea** sulle modifiche al PNRR, conclusosi con l’approvazione della **decisione dell’8 dicembre 2023 da parte del Consiglio ECOFIN**, la **dotazione finanziaria complessiva del Piano è passata da 191,49 miliardi di euro a 194,42 miliardi di euro**. L’incremento di circa 2,9 miliardi di euro è dovuto, in sostanza, ai **contributi aggiuntivi a fondo perduto** (2,76 miliardi) assegnati all’Italia per l’iniziativa RepowerEU (che diventa parte integrante del PNRR come Missione 7) e all’adeguamento della dotazione finanziaria del PNRR alla **rivalutazione del prodotto interno lordo** (140 milioni circa).

Oltre alle nuove misure del RepowerEU, le modifiche hanno riguardato anche la rimodulazione di diversi interventi già finanziati dal PNRR, sia in termini di revisione di obiettivi quantitativi (target) e delle loro scadenze, sia in termini di modifica (in aumento o diminuzione) delle risorse finanziarie assegnate, nonché il definanziamento integrale – condiviso con la Commissione europea – di taluni interventi precedentemente inseriti nel Piano e che, in sede di attuazione o rendicontazione, hanno manifestato rilevanti criticità ai fini del rispetto delle condizionalità imposte dal Piano.

Contenuti generali

Per quanto di interesse, il d.l. n. 19/2024 interviene in generale

- in materia di **incremento del Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR** e di **autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi non più finanziati con le risorse PNRR** (art. 1);
- riguardo il **monitoraggio degli interventi** e l’attivazione di **poteri sostitutivi in caso di ritardi e inerzie da parte dei soggetti attuatori**, disciplinando anche **azioni di recupero** in caso di omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi finali (art. 2);
- in tema di **governance**, con l’ampliamento della composizione della struttura di Missione per il PNRR (art. 4);
- con la nomina di diversi **Commissari straordinari**, tra cui quello per il recupero dei beni confiscati alla mafia (art. 6) e quello per il contrasto al caporalato (art. 7);
- con misure per il **CNEL**: aumento della dotazione organica, inserimento del presidente del CNEL tra i componenti della Cabina di regia PNRR e attribuzione di nuove funzioni (art. 10);
- con la **semplificazione delle procedure finanziarie per l’utilizzazione delle risorse PNRR** (art. 11 ss.);
- la previsione per cui **per gli interventi non più finanziati dal PNRR** restano confermate le assegnazioni per l’incremento dei prezzi dei materiali purché gli interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni e siano aggiornati i cronoprogrammi (art. 12, comma 5) e **le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati dal PNRR** provvedono al **recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria** (art. 11, comma 3);
- introducendo disposizioni in materia di **sport** relative alla riprogrammazione delle risorse per la realizzazione di impianti sportivi e di snellimento delle procedure di appalto (art. 19);
- introducendo disposizioni in materia di **Piani Urbani Integrati** (art. 34) e **rigenerazione urbana** (art. 35).

Art. 1 – Incremento delle risorse

L'art. 1 disciplina il **reperimento delle risorse** (pari a circa 13 miliardi di euro) per l'**incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR** e per l'**autorizzazione di spesa per la realizzazione degli investimenti non più finanziati con risorse PNRR**.

Incremento del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR

Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e nazionali e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti previsti, il Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR è **incrementato** di:

- 2.911 milioni di euro per l'anno 2024;
- 3.973 milioni di euro per l'anno 2025;
- 2.536 milioni di euro per l'anno 2026.

Autorizzazione di spesa per la realizzazione degli investimenti non più finanziati con risorse PNRR

Per la realizzazione degli **investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR**, è autorizzata la **spesa complessiva** di:

- 684 milioni di euro per l'anno 2024;
- 785 milioni di euro per l'anno 2025;
- 765 milioni di euro per l'anno 2026;
- 548,8 milioni di euro per l'anno 2027;
- 400 milioni di euro per l'anno 2028;
- 260 milioni di euro per l'anno 2029.

Vengono **conseguentemente ridotti**, tra gli altri, i fondi del Piano Nazionale Complementare (PNC), il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, i contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, il Fondo per investimenti a favore dei comuni e il Fondo per gli investimenti infrastrutturali.

Tale **spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati dal PNRR** è così articolata:

- ✓ 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento "Servizi digitali e esperienza dei cittadini";
- ✓ 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento "Sviluppo dell'Industria cinematografica - Progetto Cinecittà";
- ✓ 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate";
- ✓ 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026, 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento "Piani urbani integrati – progetti generali";
- ✓ 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità";
- ✓ 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie".

Art. 2 – Responsabilità per il conseguimento degli obiettivi

L'art. 2 prevede che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi PNRR provvedono a **rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico ReGiS il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento**.

L'Unità di missione o la struttura dell'amministrazione centrale titolare della misura provvedono ad **attestare che i tali cronoprogrammi assicurano il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR.**

A loro volta, la Struttura di missione PNRR e la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvedono a **verificare tali adempimenti.**

In caso di disallineamenti o di incoerenze rispetto al cronoprogramma, la Struttura di missione PNRR provvede a **richiedere i necessari chiarimenti** all'amministrazione centrale e, nel caso la situazione non si sblocchi, la Struttura di missione PNRR richiede al Ministro competente di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi.

A questo sistema di verifica si aggiunge una clausola ulteriore: in caso di **accertamento da parte della Commissione UE dell'omesso o incompleto conseguimento degli obiettivi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, con azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale.**

ART. 6. Disposizioni in materia di recupero e rifunionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

L'art. 6 interviene in merito alla realizzazione degli interventi di recupero, rifunionalizzazione e valorizzazione di **beni confiscati alla criminalità organizzata.**

Si tratta di interventi originariamente compresi nel PNRR in relazione ai quali il **Governo ha chiesto, in sede di revisione del PNRR, di procedere alla sua realizzazione utilizzando risorse diverse dal PNRR, in ragione delle criticità attuative incompatibili con il conseguimento degli obiettivi previsti** (almeno 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2025 e almeno altri 100 interventi conclusi entro il 30 giugno 2026).

Ciò ha comportato – all'esito dell'interlocuzione intercorsa tra l'Italia e la Commissione europea finalizzata alla modifica e rimodulazione del Piano e conclusasi con l'approvazione del Consiglio ECOFIN con decisione dell'8 dicembre 2023 – **l'integrale definanziamento della misura e degli interventi in essa compresi.**

Da qui la previsione presente nel d.l. n. 19/2024 per cui, entro 30 giorni (dal 2 marzo 2024), è nominato, su proposta del Ministro dell'interno e con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un **Commissario straordinario che opera presso il Ministero dell'interno, resta in carica fino al 31 dicembre 2029**, si avvale di una **struttura di supporto** posta alle sue dirette dipendenze ed eventualmente, mediante apposite **convenzioni**, anche delle strutture dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati alle mafie e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali.

ART. 7 Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

L'art. 7 reca disposizioni volte al **superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura.**

È prevista la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un **Commissario straordinario** incaricato di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari all'esecuzione dei progetti e degli interventi compresi nella misura, assicurando il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti od organi coinvolti.

Art. 19 Disposizioni in materia di sport e inclusione sociale

Nell'ottica di uno **snellimento della procedura di riutilizzo delle risorse**, la disposizione prevede che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa autorizzare gli enti attuatori degli interventi a **utilizzare i ribassi d'asta** realizzati nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono

stati registrati, per far fronte, oltre che a varianti progettuali di cui sorge la necessità in corso d'opera, anche all'aggiornamento dei prezziari a seguito degli incrementi dei prezzi relativi ai medesimi interventi. n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

Si prevede anche che il Dipartimento per lo sport, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, sia autorizzato a **riprogrammare le risorse afferenti alla misura, disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, nei Comuni delle isole minori marine, e l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR**. La previsione intende di fatto implementare la pratica sportiva nei territori più svantaggiati delle isole minori, creando spazi utilizzabili anche da parte di differenti fasce d'età di popolazione, favorendo il dialogo intergenerazionale e la coesione sociale attraverso lo sport.

Art. 34 Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati

L'art. 34 reca alcune **modifiche alle previsioni PNRR in materia di Piani Urbani Integrati (PUA) per adeguarle alla recente revisione del Piano approvata a livello europeo**.

È difatti prevista una **modifica dell'obiettivo da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026**, che prevede adesso **il completamento di circa 300 progetti (sui totali 600) di pianificazione integrata in tutte le 14 Città Metropolitane**, in almeno una delle tre dimensioni seguenti:

- a) manutenzione per il riutilizzo e la riattivazione di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti;
- b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici;
- c) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane attraverso il supporto alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO₂.

Il soddisfacente raggiungimento dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento di un risultato ulteriore, consistente nel completamento delle azioni di pianificazione integrata su una superficie di almeno 3.000.000 metri quadrati da parte di tutte le 14 Città Metropolitane.

Inoltre, a fronte degli originari 2,7 miliardi di euro previsti per la realizzazione degli interventi di rigenerazione, ad oggi il **finanziamento risulta ridotto a circa 900 milioni di euro**.

Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana

L'art. 35 reca alcune **modifiche alle previsioni PNRR in materia di rigenerazione urbana per adeguarle alla recente revisione del Piano approvata a livello europeo**.

È difatti prevista una **modifica dell'obiettivo da raggiungere entro il secondo quadrimestre del 2026**, che prevede adesso **il completamento di almeno 1080 progetti, presentati dai Comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana, entro il secondo trimestre 2026**.

Inoltre, a fronte degli originari 3,3 miliardi di euro (di cui 2,8 miliardi di euro di progetti in essere e 500 milioni di euro sul Fondo per lo sviluppo e la coesione), il **finanziamento è oggi ridotto a 2 miliardi di euro**.